

TESTO EMENDATO
COMUNE DI PALERMO
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
Sportello Unico per le Attività Produttive

**Regolamento per la disciplina del servizio pubblico di
noleggio veicoli a trazione animale e motocarrozette con conducente**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizione del servizio

Il servizio di noleggio di veicoli a trazione animale e motocarrozette con conducente è un servizio pubblico non di linea, equiparato ad un servizio di noleggio con conducente, avente lo scopo di soddisfare le esigenze di un'utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a percorso.

Art. 2
Disciplina del servizio

Il servizio, come di sopra individuato, è disciplinato dal presente regolamento e per tutto quanto non previsto, dalle norme comunitarie, nazionali, regionali e da ulteriori disposizioni e regolamenti comunali che non siano in contrasto, o incompatibili con quelle del presente regolamento.

CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3
Autorizzazione per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di che trattasi, è subordinato alla titolarità di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune a persona fisica a titolari di imprese artigiane o associati in cooperative di produzione e lavoro o associati a consorzi tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge e viene svolto con veicoli, trazionati da cavalli e da motocarrozette, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada e dalla normativa di settore.
2. Ogni autorizzazione è riferita all'utilizzo di un solo veicolo .

Art. 4
Divieti ed obblighi

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente. E' consentito, invece, il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni di noleggio con conducente nella misura massima di una autorizzazione per singola categoria: noleggio auto, noleggio motocarrozette e noleggio di mezzi a trazione animale.
2. L'autorizzazione e il certificato di iscrizione al ruolo di cui all' art.6 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, devono trovarsi a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego del veicolo in servizio di noleggio

Art. 5
Ambito territoriale

1. Il servizio delle motocarrozze e non anche quello dei veicoli a trazione animale si svolge esclusivamente nell'area comunale delimitata dal perimetro dei quattro mandamenti del centro storico e strade perimetrali.

1 bis Ai titolari delle autorizzazioni di servizio di noleggio con conducente a trazione animale e con conducente motocarrozze, non è consentito il transito lungo le corsie preferenziali

2. Il Sindaco, nell'ambito del perimetro individuato, può determinare nel dettaglio tratti peculiari per le loro caratteristiche storiche ed architettoniche, intendendosi il servizio consentito esclusivamente per interessi turistico-culturali.

CAPO III
L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
SEZ.I
Acquisizione dell'autorizzazione

Art. 6
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio può essere rilasciata a persone fisiche appartenenti all'Unione europea a titolari di impresa artigiana, associati in cooperativa di produzione o lavoro o associati a consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

2. Il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel ruolo dei conducenti, per la categoria di appartenenza, presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Palermo, di cui all'art. 3 bis della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 29;

b) proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo al servizio, così come previsto dal codice della strada;

c) il non avere trasferito alcuna autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;

d) il non essere titolari di licenza taxi;

e) il non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza per il servizio taxi o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;

f) per le sole carrozze il non essere incorso in condanne definitive per maltrattamento di animali che comportino l'interdizione dall'esercizio dell'attività previsto dall'art. 727 del C.p. fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione;

g) per le sole carrozze essere muniti di certificazione attestante l'idoneità alla mansione specifica, rilasciata dalla ASP competente, per ciò che riguarda noleggio con conducente a trazione animale;

h) per le sole carrozze essere proprietario di un cavallo idoneo al servizio nel caso di trazione animale e di un veicolo con le caratteristiche di motocarrozze per il servizio di noleggio con conducente con motocarrozze, così come previsto dal Codice della Strada;

i) avere stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, nella misura dei massimali di legge, commisurato alle peculiarità del mezzo condotto e fissati dalla normativa vigente;

j) avere la disponibilità di una idonea rimessa o stalla per la sosta dei mezzi o dei cavalli utilizzati.

k) il non avere subito negli ultimi 2 anni le sanzioni di cui agli articoli 186, 186bis e 187 del Nuovo Codice della Strada;

l) per le sole motocarrozzette essere in possesso del valido titolo abilitativo alla guida del mezzo rilasciato dalle competenti autorità;

m) avere un'età non superiore ai 60 anni;

3. il titolare dell'autorizzazione deve comunicare al Settore Attività Produttive i nominativi dei familiari collaboratori ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge.

Art. 7

Requisiti del cavallo e delle motocarrozzette

1. Il cavallo deve essere munito di identificazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell'ASP, che ne attesta, altresì, idoneità fisica all'attività di cui al presente regolamento.

2. L'attestazione di idoneità fisica di cui al comma precedente ha durata annuale.

3. Il mancato rinnovo del certificato di idoneità fisica, entro il termine di scadenza annuale, comporta l'obbligo di interruzione del servizio;

4. Le motocarrozzette devono essere collaudate per un minimo di due posti ed un massimo di quattro, compreso quello del conduttore e devono essere bicolori;

5. Le motocarrozzette devono essere collaudate dalla Motorizzazione Civile secondo le vigenti regole del Codice della Strada;

6. Le motocarrozzette adibite al servizio di noleggio con conducente devono esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "Noleggio" e devono essere dotate di un adesivo posteriore recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione con i colori e le misure individuati dal vigente Codice della Strada e devono essere dotate altresì di un adesivo, ben visibile, di dimensioni non inferiori al formato A4, sullo sportello anteriore lato conducente indicante il codice progressivo relativamente alle autorizzazioni espresso da 001 al numero complessivo delle autorizzazioni. La fornitura del materiale di cui al presente comma è di competenza comunale.

7. L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sulle motocarrozzette, deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, nonché da eventuali disposizioni comunali in materia.

SEZ. II

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 8

Determinazione degli organici

1. Il numero complessivo delle autorizzazioni per il noleggio con conducente a animale è fissato in sessanta, quello relativo al noleggio con conducente di motocarrozzette è fissato in 25.

Art. 9

Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di mezzi a trazione animale e di motocarrozzette sono rilasciate dal Settore Attività produttive previa procedura concorsuale ai soggetti di cui all'art. 3.

2. Le istanze di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al comma 1 devono pervenire esclusivamente a mezzo di raccomandata postale A.R. o nelle altre forme previste dal bando al Settore Attività produttive.

Art. 10

Bando di concorso

1. Per i posti disponibili per entrambe le tipologie, ad esecutività del presente Regolamento, si procederà a bando di concorso secondo le modalità di seguito dettagliate:

- a) previa verifica delle vacanze di organico il competente Settore dell'Amministrazione Comunale, nel caso in cui si verifichi assenza di concorrenti idonei in graduatoria provvederà a ripristinare l'organico con idonea procedura concorsuale;
- b) il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune;
- c) i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.6 del presente regolamento possono concorrere, nei limiti del comma 1 art. 4;

2. Il bando di concorso per le assegnazioni delle autorizzazioni deve, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) i requisiti per la partecipazione al concorso;
- c) i documenti da produrre;
- d) l'indicazione del termine per la presentazione della domanda;
- e) le modalità di inoltro della domanda;
- f) lo schema di domanda;
- g) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
- h) i punteggi che saranno attribuiti nel modo seguente:
 - il 50% dei punteggi verranno attribuiti in funzione degli esiti delle prove d'esame;
 - il 10% dei punteggi verranno attribuiti al candidato che sia in possesso del patentino di guida turistica;
 - il 5% dei punteggi verranno attribuiti ai candidati in possesso di valido attestato di conoscenza di una lingua straniera;
 - il 35% dei punteggi, in fase di prima applicazione, verrà attribuito ai candidati che alla data di approvazione del presente regolamento abbiano la proprietà o la disponibilità, nei termini di legge, del mezzo strumentale all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente. Per i successivi bandi il suddetto requisito della proprietà o disponibilità, nei termini di legge, del mezzo, dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione del bando.

3. A parità di punteggio è preferito il concorrente di età minore.

4. Il candidato che partecipa al bando nella domanda di partecipazione deve dichiarare di disporre del mezzo strumentale ovvero produrre apposita dichiarazione di impegno ad acquisire il medesimo.

5. Nel caso in cui il concorrente posto utilmente in graduatoria per l'assegnazione dell'autorizzazione, entro giorni 60 dalla data di ricevimento della comunicazione del Settore Attività Produttive, non esibirà il documento comprovante la disponibilità esclusiva del mezzo strumentale relativo all'esercizio della licenza, d'ufficio si procederà al diniego del rilascio del provvedimento autorizzatorio e si procederà allo scorrimento della graduatoria.

6. I requisiti per l'ammissione al concorso, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, stabilito nel bando, sono quelli previsti dall'art.6 comma 2 letto c), d), e), f), g), k), l) ed m).

7. I titoli di studio professionali e di servizio, oggetto di valutazione, sono quelli indicati nella domanda di ammissione al concorso e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, stabilito nel bando.

8. La valutazione dei titoli è affidata all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni, che redige la relativa graduatoria.

Art. 11

Graduatoria per bando di concorso

1. La graduatoria viene approvata con determinazione del dirigente addetto al ramo.

2. Alle assegnazioni delle autorizzazioni si procede, a partire dal concorrente piazzatosi al primo posto della graduatoria, con l'attribuzione di una sola autorizzazione a ciascuno degli aspiranti.
3. La graduatoria resta in vigore dalla data di approvazione e sino all'indizione della successiva procedura concorsuale

Art. 12

Rilascio delle autorizzazioni a seguito di bando di concorso

1. Il dirigente del servizio competente, entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria, ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Le autorizzazioni vengono rilasciate, dal dirigente del servizio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria.

Validità e trasferibilità delle autorizzazioni

Art. 13

Validità delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione ha validità a tempo indeterminato.
2. L'autorizzazione viene sottoposta a vidimazione triennale.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare la richiesta di vidimazione almeno un mese prima della scadenza del triennio di cui al comma precedente.
4. La vidimazione avviene in seguito alla verifica della permanenza dei requisiti previsti
5. La mancata vidimazione equivale ad interruzione ingiustificata del servizio.

Art. 14

Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale e motocarrozzette può essere trasferita su richiesta del titolare, a persona fisica dallo stesso designata, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti per il rilascio, trovandosi il titolare in una delle seguenti condizioni:
 - a) titolarità dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) raggiungimento del sessantesimo anno di età;
 - c) inabilità o inidoneità permanenti al servizio per malattia o infortunio.
2. La richiesta di trasferimento viene avanzata all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione. Tale richiesta viene sottoscritta dal titolare con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione e corredata da copia autentica dell'atto notarile di cessione. A tale richiesta va allegata la dichiarazione di accettazione del subentrante, sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione, nonché la documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di cui all'art.6.
3. L'inabilità o l'inidoneità permanenti al servizio per malattia o infortunio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'A.S.P. di appartenenza e trasmesso entro 30 giorni, dal rilascio all'Ufficio Comunale competente.
4. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione viene richiesto entro dodici mesi dalla data del rilascio del certificato della A.S.P. attestante l'inabilità o l'inidoneità di cui alla lettera c); del primo comma.
5. Nei casi di cui al comma 1, letto c), sempre nel rispetto dei termini previsti nel comma precedente e fino alla data dell'atto di cessione, il titolare può esercitare l'attività avvalendosi di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art.6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

6. Al trasferente, per un periodo di cinque anni dalla data del trasferimento, non può essere assegnata altra autorizzazione.

Art. 15

Trasferibilità delle autorizzazioni per causa di morte

1. In caso di morte del titolare, le autorizzazioni possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora questi, alla data del decesso sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.6, ovvero possono essere trasferite, entro il termine di due anni dal decesso ad altro, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti sopra indicati.

2. Per il trasferimento dell'autorizzazione ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare è necessaria la produzione, entro tre mesi dalla data del decesso, di una richiesta all'Amministrazione, da parte dello stesso beneficiario. A tale richiesta, nel caso di esistenza di altri eredi appartenenti al nucleo familiare, va allegato l'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo alla rinuncia da parte di tutti gli altri eredi appartenenti al nucleo familiare. La suddetta richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione.

3. Per il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, è necessaria la produzione, entro due anni dalla data del decesso di una richiesta all'Amministrazione, da parte di tutti i suddetti eredi. Alla richiesta va allegato l'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativi alla manifestazione di volontà degli stessi di trasferire la titolarità dell'autorizzazione al soggetto designato, nonché l'accettazione da parte di quest'ultimo. La richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione da tutti gli eredi appartenenti al nucleo familiare e dal soggetto designato. Nulla osta che il soggetto designato sia uno degli stessi eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 16

Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazioni possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile, sempre che detti familiari risultino in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.6 del presente regolamento.

2. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intendono come familiari: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Art. 17

Caratteristiche delle carrozze

1. I veicoli a trazione animale devono essere rispondenti alle caratteristiche previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

2. I veicoli possono essere dotati del vano di cui all' art.226, comma 1 del citato regolamento di esecuzione, al fine di permettere il trasporto dei bagagli e di eventuali supponi necessari alla mobilità dei portatori di handicap.

3. La rispondenza delle caratteristiche del veicolo, di cui ai commi precedenti, è verificata dall'Ufficio Cantiere Municipale.

4. L'Ufficio Cantiere Municipale provvede alla registrazione degli estremi identificativi dei veicoli che risultano essere rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai sensi del predetto art.226 del DPR 16.12.1992 n. 495.

5. L'Ufficio Cantiere Municipale attesta l'avvenuta registrazione mediante il rilascio delle targhe previste dagli artt. 67 e 70 del codice della strada e dagli artt. 222 e 226 del relativo regolamento di esecuzione.

6. L'Ufficio Cantiere Municipale provvede, altresì, a rilasciare apposita certificazione avente validità quinquennale relativa alla rispondenza del veicolo alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2.

7. Oltre alle suddette targhe, le carrozze adibite al servizio di noleggio con conducente, sono altresì individuabili con apposito adesivo con la scritta "Noleggio" apposto sul retro della carrozza con i colori e le misure individuati dal vigente Codice della Strada. La fornitura del suddetto materiale è di competenza comunale.

8. I veicoli a trazione animale, devono avere caratteristiche di sobrietà ed eleganza così come i conducenti degli stessi, che dovranno essere dotati di divisa, le carrozze dovranno avere i tendalini monocromatici e dovranno, soprattutto nel caso di quelle definite storiche, essere restaurate filologicamente ma nel rispetto delle normative dettate dal codice della strada, e, mantenute in perfetto stato.

Art. 18

Revisione dei veicoli

1. La revisione dei veicoli a trazione animale avviene a cura dell'Ufficio Cantiere Municipale, a norma del comma 7 dell'art.226 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada che è onorato dal dare comunicazione al settore comunale competente.

2. La revisione delle motocarrozze, abbinate alle relative autorizzazioni di noleggio con conducente, avviene in linea per ciò che è disposto dal codice della strada, ad esclusivo carico del titolare delle autorizzazioni.

Art. 19

Sostituzione della motocarozza, della carrozza e del cavallo

1. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente a trazione animale può sostituire la carrozza in servizio con altra dotata delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività.

2. Per la sostituzione di cui al comma precedente è necessario, richiedere all'Ufficio Cantiere Municipale il rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo ed il contestuale passaggio ad altro uso del mezzo da sostituire, nonché, ove necessario, la sostituzione delle targhe di cui all' art. 17 comma 5.

3. Per la sostituzione delle motocarrozze, è necessario richiedere al competente ufficio comunale un preventivo nulla osta, da presentare all'ufficio della Motorizzazione Civile, che provvede all'eventuale rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo ed il contestuale passaggio ad altro uso del mezzo da sostituire.

4. Il nulla osta di cui ai due commi precedenti ha validità bimestrale, perdendo efficacia nel caso in cui l'interessato non farà seguire, entro due mesi dal rilascio, la relativa richiesta all'ufficio Cantiere Municipale per le carrozze o all'ufficio della Motorizzazione Civile per le motocarrozze.

5. La sostituzione avviene in seguito all'annotazione che il Settore Attività Produttive effettua sulla relativa autorizzazione, previa verifica della rispondenza a tutti i requisiti relativi al veicolo previsti dal Codice della Strada dal Regolamento di attuazione e dal presente regolamento.

6. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente a trazione animale può sostituire il cavallo con altro idoneo al servizio, ai sensi dell' art. 7. comma 1, previa annotazione sull'autorizzazione da parte del Settore Attività Produttive.

Art. 20
Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utente e il vettore nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13, commi 3 e 4 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992.
2. La Giunta Comunale determina per i percorsi prestabiliti tariffe fisse che si andranno ad individuare sulla base delle procedure di calcolo previste dal decreto del Ministero dei Trasporti del 20/04/93.
3. E' fatto obbligo al conducente di esporre le tabelle con le tariffe applicate per percorsi prestabiliti, nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.
4. E' fatto obbligo al conducente esporre il numero telefonico o indirizzo e-mail dell'Amministrazione Comunale, per eventuali reclami che gli utenti volessero effettuare.

Art. 21
Inizio e sospensione del servizio

1. In tutti i casi in cui un soggetto divenga titolare di autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni.
2. Qualora il titolare dell' autorizzazione sia impossibilitato ad iniziare il servizio entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere ulteriori proroghe fino ad un massimo di 90 giorni .
3. La sospensione del servizio, imputabile a qualsiasi causa, viene comunicata entro due giorni all'Ufficio comunale competente.
4. La mancata comunicazione di cui al comma precedente è da intendersi come un' interruzione ingiustificata di servizio.

Art. 22
Aree di sosta e foglio di servizio

1.- Il servizio di noleggio di carrozze a trazione e di motocarrozette si rivolge all'utenza specifica che avanza, esclusivamente presso la sede del vettore, salva l'eventualità di cui al successivo comma 3, appositamente richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

2.- Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate esclusivamente presso le rispettive rimesse.

3.- L'Ufficio comunale competente alla gestione del Servizio Mobilità e Traffico, come individuato dal vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, individua, previa deliberazione della Giunta comunale, appositi spazi pubblici della città ove le carrozze possono attendere eventuali chiamate per il servizio richiesto, intendendosi le stesse come aree di rimessaggio fornite dal Comune. Tali aree, andranno appositamente attrezzate per la gestione dei cavalli utilizzati per il servizio e dovranno essere dotate ove possibile di abbeveratoi e ripari da agenti atmosferici.

Tale possibilità non vale per le motocarrozette.

Individuate le superiori aree pubbliche, le carrozelle a trazione animale potranno dopo il servizio utilizzare ogni area appositamente dedicata nell'attesa di successivo servizio.

4.- Le aree di sosta di cui al precedente comma 3 sono individuate da un'apposita segnaletica orizzontale e verticale.

5.- Il servizio di noleggio con conducente di cui al presente articolo prevede l'obbligo della compilazione e la tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio completo dei seguenti dati:

- a) fogli vidimati dal SUAP con progressione numerica;
- b) timbro del titolare dell'autorizzazione.

6. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevede l'indicazione di:

a) targa della motocarrozzeria o del veicolo a trazione animale, l'indicazione dell'autorizzazione rilasciata dal Comune;

b) nome del conducente;

c) data, luogo e km di partenza e di arrivo per le motocarrozzerie e data, luogo, partenza e arrivo per i veicoli a trazione animale;

d) tariffa applicata;

e) dati del committente e orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del mezzo per un periodo di due settimane e successivamente consegnata al SUAP ogni tre mesi.

Art. 23

Acquisizione della corsa

1. Nelle apposite aree di rimessaggio la corsa viene acquisita mediante richiesta da parte del cliente che può liberamente individuare il veicolo da utilizzare. E' escluso l'inizio del percorso al di fuori dell'itinerario previsto.

1 bis) Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di chiamate al servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche diverse da quelle di cui all'art.22.

Art. 24

Ricovero veicoli e cavalli

1. Per quanto riguarda il servizio di noleggio con conducente a trazione animale il Comune, per il ricovero dei cavalli, mette a disposizione per chi ne faccia richiesta e per i posti eventualmente disponibili, il maneggio di proprietà comunale presso la Favorita o presso centri che potrebbero in futuro essere all'uopo utilizzati.

2. Le rimesse per i veicoli e le stalle per i cavalli devono essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 25

Trasporto disabili

1. Il conducente ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto ai soggetti disabili. Tale obbligo non opera nei casi in cui è chiaramente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto di eventuali supporti necessari alla mobilità dei soggetti disabili è effettuato gratuitamente.

CAPO V

OBBLIGHI E DIVIETI PER I CONDUCENTI E PER GLI UTENTI

Art. 26

Obblighi del conducente

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità essere ordinato e curato nella persona;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 593 del Codice Penale;
- c) comunicare entro 30 giorni all'Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa.
- d) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo per ciò che riguarda il servizio di noleggio motocarrozzette con conducente ed il cavallo e la carrozza per ciò che riguarda il servizio di noleggio con conducente a trazione animale;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- f) consegnare al competente Ufficio comunale entro 48 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- g) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio;
- h) dotare il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente a trazione animale, di idoneo contenitore che consenta la raccolta di tutte deiezioni prodotte dal cavallo, evitandone così la dispersione sul suolo pubblico.
- i) provvedere a lavare e disinfettare il suolo ogni qual volta il cavallo, in sosta, urini;
- j) indossare una divisa le cui caratteristiche saranno stabilite da un futuro protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente di mezzi a trazione animale e di motocarrozzette;
- k) in riferimento ai titolari di autorizzazione di noleggio con conducente a trazione animale, provvedere all'applicazione sul vestiario, in modo visibile, di apposito tagliando identificativo fornito dal Comune di Palermo.
- l) emettere ricevuta fiscale del servizio reso.

Art. 27

Atti vietati al conducente

Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa;
- d) richiedere compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo concordato o rispetto alle tariffe fisse stabilite dall'apposito organo competente;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;
- i) la sosta in posteggio di stazionamento negli spazi destinati ai taxi;
- j) il transito nelle corsie preferenziali;
- k) consentire la conduzione del veicolo, per servizio, a persone non autorizzate
- l) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti consentiti.

Art. 28

Atti vietati agli utenti del servizio

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) insudiciare o deteriorare il veicolo ;

- c) gettare oggetti dal veicolo;
- d) portare animali domestici al seguito, senza l'assenso del conducente;
- e) portare merci o altro materiale al seguito, diverso dal bagaglio, senza il consenso del conducente.

CAPO VI VIGILANZA E SANZIONI

Art 29 Addetti alla vigilanza

1.- Spetta alla Polizia Municipale il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e sull'accertamento e notifica ai trasgressori delle sanzioni previste dagli articoli che seguono, mentre compete al SUAP l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

2.- All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti appartenenti a corpi di polizia estranei a quello previsto nel comma precedente, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 30 Sanzioni amministrative pecuniarie

1.- Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento.

2.- Nei casi di recidiva, tenuto conto della complessiva condotta del trasgressore, la Polizia Municipale, o gli ufficiali e gli agenti di cui al precedente art.29, comma 2, non potrà applicare la sanzione minima prevista.

Art. 31 Sanzioni amministrative accessorie

1.- Per le infrazioni indicate agli articoli 32, 33, 34 e 35, lo Sportello Unico delle Attività Produttive, previa acquisizione di apposito verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale o dagli ufficiali e gli agenti di cui al precedente art.29, comma 2, ritualmente notificato al trasgressore, dispone l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- Diffida
- Sospensione dell' autorizzazione
- Decadenza dell' autorizzazione
- Revoca dell' autorizzazione
- Sospensione e cancellazione del ruolo dei conducenti

2.- Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma, la Polizia Municipale o gli ufficiali e gli agenti di cui al precedente art.29, comma 2, inviano, unitamente al relativo verbale di accertamento della violazione, un rapporto informativo al SUAP, corredato di tutti i documenti e degli atti necessari.

Art. 32

Diffida

1.- Il provvedimento di diffida nei confronti del titolare consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio.

2. Il provvedimento di diffida viene emesso nei casi di violazione delle norme indicate all'art.2.

Art. 33

Sospensione

1. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione è disposto per giorni dieci:

- a) nel caso in cui sia stata commessa la stessa violazione passibile di provvedimento di diffida per tre volte, negli ultimi cinque anni;
- b) nel caso di utilizzo di un cavallo privo della certificazione di cui all'art. 7;
- c) nel caso in cui ci si avvale di personale non regolarmente assunto o per il quale non si versino regolarmente i contributi assicurativi c/o previdenziali;
- d) nei casi previsti dall'art. 727 del c.p.;

2. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione è disposto per giorni trenta:

- a) nel caso di mancato rispetto dell'ambito territoriale di cui all'art.5, commi 1 e 1 bis;
- b) nel caso in cui i soggetti di cui all'art.29 accertino la violazione del limite numerico di passeggeri superiore a quello prescritto dall'art.7, comma 4 del presente Regolamento;
- c) nel caso in cui i soggetti di cui all'art.29 accertino la violazione di talune delle prescrizioni di cui all'art.22 del presente Regolamento;

3.- Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare provvede a far annotare sulla propria autorizzazione il periodo di sospensione da parte del Settore di cui ai commi 1 e 2.

Art. 34

Decadenza

1. Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione è disposto dal SUAP:

- a) nel caso di perdita del requisito previsto dall'art. 6. comma 2 letto a);
- b) nel caso di mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti dall'art.21 ;
- c) per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione dal servizio disposto ai sensi dell'art. 33;
- d) nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 6. comma 2 lett.: b) , b) ed i). e non si provveda a riacquisire i suddetti requisiti entro il termine di 12 mesi (in tale periodo l'attività non può essere esercitata);
- e) per interruzione ingiustificata del servizio per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- t) per violazione di quanto disposto dall'art. 13 comma 5.

2. Il SUAP trasmette copia del provvedimento alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.6. comma 3 della Legge 15 gennaio 1992. n. 21.

Art. 35

Revoca

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione è disposto dal SUAP:

a) nel caso in cui il titolare violi le norme sul cumulo di cui all'art. 8 comma 2 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, come recepito con LR. n. 29 del 6 Aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

b) nel caso in cui ci si avvale di personale non regolarmente assunto o per il quale non si versino regolarmente i contributi assicurativi e/o previdenziali, per la cui violazione sia già stata comminata la sospensione di cui all'art. 33, comma 1, lett. c);

c) nel caso in cui si utilizzino uno dei veicoli o delle autorizzazioni per compiere o favorire attività

illegali;

d) nei casi di interdizione dall'esercizio dell'attività previsti dall'art. 727 del c.p.;

e) nei casi di ritiro dell'autorizzazione previsti dall'art.226 del regolamento di esecuzione del

Codice della strada;

f) nel caso in cui incorra nel terzo provvedimento di sospensione nel corso del triennio;

g) nel caso di utilizzo di un cavallo privo della certificazione prevista dall'art. 7, per la cui violazione sia già stata comminata la sospensione di cui all'art. 33 lett. b);

h) nel caso in cui siano state commesse negli ultimi cinque anni violazioni di cui all'art.33, comma 2, lett. da a) a c), per tre volte.

Art. 36

Rinuncia

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione presenta istanza al competente ufficio comunale.

Art. 37

Indennizzo

Nessun indennizzo è dovuto in caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia.

Art. 38

Norma finale

Le richieste di cui al comma 1 dell'art. 9, potranno essere avanzate a far data dal giorno successivo a quello di inizio dell'esecutività del presente regolamento che è da intendersi immediatamente esecutivo all'atto della sua approvazione.